PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1763 07/11/2016

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. DITTA INALCA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA SPILAMBERTO N.30/C A CASTELVETRO (MO) E IMPIANTO IN STRADA CHIAVICHE, 36/A - PEGOGNAGA (MN).VOLTURA E MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE

DECISIONE

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto sito in comune di Pegognaga in Strada Chiaviche, 36/A, di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.487 – 2009 del 05/03/09 e succ.mod., avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili" inerenti:

- la voltura della titolarità dell'impianto per cessione di ramo d'azienda, dalla Ditta UNIPEG soc.coop. alla Ditta INALCA S.p.A. con sede legale a Castelvetro (MO);
- l'alimentazione dell'impianto mediante il ritiro delle stesse tipologie di matrici già autorizzate, dagli altri stabilimenti del Gruppo INALCA ubicati a Castelvetro, Ospedaletto Lodigiano, Reggio Emilia e Castelnuovo Rangone, senza nessun aumento delle quantità totali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

PREMESSA

La Ditta UNIPEG Soc.Coop.Agr., con sede legale a Reggio Emilia, via Due Canali, 13 è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.487 – 2009 del 05/03/09 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Pegognaga, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Successivamente tale autorizzazione è stata modificata con:

- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.444 2009 del 05/10/09 per l'installazione di una nuova cabina prefabbricata conforme alle specifiche ENEL;
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.576 2010 del 09/03/10 per la realizzazione di modifiche in corso d'opera;
- Determinazione n.816-2010 del 13/04/10 è stata volturata ad ENEL-Distribuzione S.p.A. la parte elettrica;
- Atto Dirigenziale n.21/172 del 12/12/11 sono state autorizzate modifiche non sostanziale inerenti l'alimentazione delle biomasse nell'impianto.

Inoltre, la Ditta UNIPEG Soc.Coop.Agr. ha ottenuto dalla Regione Lombardia, l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto n.4656 del 10/05/07 per l'attività prevista dall'ex D.L.vo 59/05, allegato I, punto 6.4 a) "Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno"; successivamente la Provincia di Mantova con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 3.163 – 2008 del 19/11/08 ha preso atto delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale con sostituzione dell'allegato tecnico comprensivo dell'impianto di produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rinnovata dalla Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n. 21/118 del 18/05/2012, A.D. n.1063 del 12/06/2013 e AD n. PD/160

del 04/02/2016 per il Complesso IPPC sito in Pegognaga (MN), Strada Chiaviche n. 36/A adibito all'Attività IPPC n. 6.4 a) , 6.4 b) punto 1 di cui all'Allegato VIII, Parte II del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. e con Atto Dirigenziale n.PD/1671 del 20/10/2016 è stata rilasciata l'autorizzazione alla voltura dell'A.I.A. sopra citata alla Ditta INALCA S.p.A., con modifiche non sostanziali.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Guidetti Fabrizio in qualità di legale rappresentante della Ditta UNIPEG soc.coop. ha compilato nella piattaforma MUTA in data 24/06/16, la pratica FER AU "FERA49169" per una richiesta di voltura per cessione di ramo d'azienda alla Ditta INALCA S.p.A. e di modifiche non sostanziali all'impianto autorizzato, in atti provinciali prot.n.28739 del 27/06/16.

La Ditta INALCA S.p.A. ha integrato la documentazione allegata all'istanza in data:

- 2) 15/09/2016, con PEC in atti provinciali prot.n.40000, relativa alla relazione tecnica;
- 3) 15/09/2016, con PEC in atti provinciali prot.n.40003, relativa all'attestazione del Notaio Dott. Guido Vellani di avvenuta stipula dell'atto di cessione di ramo d'azienda;
- 4) 15/09/2016, in atti provinciali prot.n.40106, inviando originale dell'appendice alla polizza n.2077984 per la variazione del contraente (da UNIPEG soc.coop. a INALCA S.p.A.);
- 5) 07/10/16, con PEC in atti provinciali prot.n.43367, comunicando che dallo stabilimento di Flumeri (AV) non arriveranno matrici all'impianto biogas di Pegognaga.

L'impianto è in esercizio e con la modifica non sostanziale di cui si tratta non vengono modificate la potenzialità elettrica 526 kWe e la potenzialità termica immessa con il combustibile pari a 1.302 KWt.

ISTRUTTORIA

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n.127 del 30/06/2016, di modifica della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento con nota prot.n.40769 del 21/09/16 ha avviato il procedimento e convocata la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art.14, comma 2, della L.n.241/90 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, comunicando alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

- "- entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente,... possono richiedere, ai sensi comma 7 dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente, devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; -......"

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 21/10/2016.

E' stato acquisito dal Comune di Pegognaga un atto di assenso non condizionato con nota del 28/09/2016, in atti prov.li prot.n.41785 del 28/09/2016, con la quale lo stesso "...esprime parere favorevole alle richiesta di voltura per cessione ramo d'azienda e modifiche non sostanziali all'autorizzazione....".

Con Atto Dirigenziale n.PD/1714 del 26/10/2016, ai sensi del comma 2 dell'art.14 e dell'art.14-quater della L.241/90 e s.m.i., è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria, svoltasi in forma semplificata

e in modalità asincrona, per l'accoglimento della richiesta per il rilascio della voltura e delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Pegognaga in Strada Chiaviche, 36/A, della Ditta INALCA S.p.A. con sede legale a Castelvetro (MO).

Descrizione delle modifiche non sostanziali

Le modifiche non sostanziali sono inerenti alla:

- 1. voltura della titolarità dell'impianto dalla Ditta UNIPEG soc.coop. alla Ditta INALCA S.p.A.:
- con atto di cessione di ramo d'azienda n.23.594/13.399 del 29/04/2016, a firma del Notaio Guido Vellani di Modena, si attesta la cessione da parte di UNIPEG soc.coop. del complesso aziendale di Pegognaga ad INALCA S.p.A.,
- con visura dal sito dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Mantova Servizi Catastali, si attesta la proprietà di INALCA S.p.A. dei terreni e fabbricati interessati dall'impianto;
- 2. alimentazione dell'impianto in quanto:
- la riorganizzazione aziendale degli stabilimenti di Pegognaga e Reggio Emilia ha comportato la variazione della tipologia di capi macellati con aumento dei vitelli e riduzione dei bovini adulti. Ciò conseguentemente ha comportato la riduzione della produzione di stallatico, del contenuto dei prestomaci (rumine) e dei fanghi secondari da detti stabilimenti. Il tutto con una minore produzione di matrici destinate all'alimentazione dell'impianto di biogas. In ragione di ciò la ditta con l'istanza di cui si tratta, chiede di poter ritirare le stesse tipologie di matrici anche dagli altri stabilimenti del Gruppo INALCA ubicati a Castelvetro, Ospedaletto Lodigiano, Reggio Emilia e Castelnuovo Rangone, al fine di poter conferire all'impianto FER le stesse quantità già autorizzate in precedenza.

La Ditta dichiara che le modifiche di cui sopra non comportano modifiche alla quantità e qualità del digestato prodotto e non vi sono variazioni alle strutture impiantistiche.

Pertanto, con la presente modifica, l'impianto di biogas verrà alimentato con la seguente ricetta:

autoproduzione nello stabilimento di Pegognaga (massimo 53,5 mc/t/g):

-	fanghi primari	10 mc/g	3.330 t/a
-	rumine liquido + acqua di rumine	60 mc/g	6.590 t/a
-	sangue	3 mc/g	1.000 t/a
-	fango di colla	12,5 mc/g	2.580 t/a
-	fanghi palabili secondari	10 t/g	3.330 t/a
_	rumine / stallatico centrifugato	3 t/a	1.000 t/a

matrici da altri stabilimenti Gruppo INALCA (massimo 21 t/g):

-	fanghi CER 020204	9	t/g	3.000 t/a
_	rumine / stallatico	12	t/a	4.000 t/a

prodotti e sottoprodotti da attività alimentari ed agroindustriali (massimo di 18 t/g):

- prodotti e sottoprodotti della fabbricazione di pasta alimentare, panificazione, industria dolciaria
 1.500 t/a
- prodotti e sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del risone

1.500 t/a

- prodotti e sottoprodotti vegetali della lavorazione e trasformazione della frutta, verdura e ortaggi vari
 1.500 t/a
- latte e sottoprodotti lattiero caseari 1.500 t/a per un totale di 92,5 t/mc al giorno pari a 30.830 tonnellate/anno.

La tabella di cui sopra, sostituisce la ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas riportata nella parte dispositiva dell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/172 del 12/12/11.

La modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto, non comporta sostanzialmente nessuna variazione delle modalità gestionali delle matrici in alimentazione e dei dati tecnici stimati e riportati negli atti citati in premessa.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo. Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 52 giorni.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA Richiamati:

□ il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
□ la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
□ il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
□ il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee
guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
□ il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
☐ la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)":
- il provvedimento del Dirigente dell'Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e
Innovazione P.G. n.15303 del 31/03/16 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi
dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti -
SIN - AIA":

 acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., le seguenti modifiche non sostanziali all'impianto di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.487 – 2009 del 05/03/09 e succ.mod.:

- 4. la voltura della titolarità dell'impianto sito in comune di Pegognaga in Strada Chiaviche, 36/A, alla Ditta INALCA S.p.A. con sede legale a Castelvetro (MO);
- 5. la variazione della provenienza delle matrici già autorizzate per l'alimentazione dell'impianto, mediante il ritiro delle stesse dagli altri stabilimenti del Gruppo INALCA ubicati a Castelvetro, Ospedaletto Lodigiano, Reggio Emilia e Castelnuovo Rangone, senza nessun aumento delle quantità totali.

Descrizione delle modifiche non sostanziali:

1) la voltura della titolarità dell'impianto dalla Ditta UNIPEG soc.coop. alla Ditta INALCA S.p.A.:

- con atto di cessione di ramo d'azienda n.23.594/13.399 del 29/04/2016, a firma del Notaio Guido Vellani di Modena, si attesta la cessione da parte di UNIPEG soc.coop. del complesso aziendale di Pegognaga ad INALCA S.p.A.,
- con visura dal sito dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Mantova Servizi Catastali, si attesta la proprietà di INALCA S.p.A. dei terreni e fabbricati interessati dall'impianto;
 - 6) il nuovo piano di alimentazione dell'impianto:

autoproduzione nello stabilimento di Pegognaga (massimo 53,5 mc/t/g):

		- 3 - 3 - \	,
-	fanghi primari	10 mc/g	3.330 t/a
-	rumine liquido + acqua di rumine	60 mc/g	6.590 t/a
-	sangue	3 mc/g	1.000 t/a
-	fango di colla	12,5 mc/g	2.580 t/a
-	fanghi palabili secondari	10 t/g	3.330 t/a
-	rumine / stallatico centrifugato	3 t/g	1.000 t/a

matrici da altri stabilimenti Gruppo INALCA (massimo 21 t/g):

-	fanghi CER 020204	9	t/g	3.000 t/a
_	rumine / stallatico	12	t/a	4.000 t/a

prodotti e sottoprodotti da attività alimentari ed agroindustriali (massimo di 18 t/g):

- prodotti e sottoprodotti della fabbricazione di pasta alimentare, panificazione, industria dolciaria
 1.500 t/a
- prodotti e sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del risone

1.500 t/a

prodotti e sottoprodotti vegetali della lavorazione e trasformazione della frutta, verdura e ortaggi vari
 1.500 t/a

- latte e sottoprodotti lattiero caseari 1.500 t/a

per un totale di 92,5 t/mc al giorno pari a 30.830 tonnellate/anno.

La tabella di cui sopra, sostituisce la ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas riportata nella parte dispositiva dell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/172 del 12/12/11.

Sono fatte salve le modalità gestionali delle matrici di cui sopra secondo quanto previsto e disposto negli atti autorizzativi citati in premessa, come illustrato anche nella relazione tecnica allegata alla documentazione presentata dalla Ditta FER AU "FERA49169".

La modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto, non comporta nessuna variazione alle strutture impiantistiche, alla quantità e qualità del digestato prodotto, dei dati tecnici stimati e riportati negli atti citati in premessa.

La Ditta INALCA S.p.A. ha trasmesso l'originale dell'appendice alla polizza n.2077984 per la variazione del contraente, pervenuta in data 15/09/2016, in atti provinciali prot.n.40106, che con il presente atto di intende accettata.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.487 – 2009 del 05/03/09 e s.m.i., avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili..." e s.m.i., non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

Per le emissioni a carattere odorigeno e in generale per gli episodi di molestia olfattiva, segnalati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà concordare con le Autorità competenti, il percorso per la soluzione del problema riscontrato (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulle materie prime o sui sistemi di gestione ambientali

adottati dalla Ditta), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta INALCA S.p.A. e trasmessa a mezzo PEC all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di Pegognaga, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova, all'E-Distribuzione S.p.A., al Consorzio Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, alla Regione Lombardia – U.T.R. di Mantova.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 07/11/2016

Il Dirigente dell'Area

Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni